



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 29 OTTOBRE 2022

Convocata nei modi d'uso, il giorno 29 ottobre 2022,, presso la sede regionale di Foligno (Via S. Giovanni dell'Acqua n. 16-18), con inizio alle ore 16,00, si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria degli iscritti, con i seguenti punti all'o.d.g.:

- 1) situazione organizzativa,
- 2) modifiche statutarie per iscrizione al RUNTS,
- 3) Varie ed eventuali

Alle ore 16,15, ha inizio l'Assemblea alla cui presidenza viene proposto il socio Giampiero Menestò che accetta e nomina segretario verbalizzante Enrico Carletti che, a sua volta, accetta,

Menestò, introducendo gli argomenti in discussione, si sofferma su alcuni aspetti organizzativi e sulla necessità di un adeguamento e di un potenziamento della struttura regionale alla luce anche delle novità che emergono come quella sulla quale ci si dovrà soffermare in modo particolare nel corso di questa riunione e cioè l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Ciò detto, passa la parola al responsabile regionale Salvatore Lombardi per la discussione sui punti all'o.d.g.

..... omissis

2) Modifiche statutarie occorrenti per l'iscrizione al RUNTS

Passando al secondo punto all'o.d.g., Lombardi precisa che, come Confconsumatori Regionale abbiamo richiesto l'iscrizione al RUNTS. A tal fine abbiamo presentato la documentazione richiesta, fra la quale lo Statuto Regionale, approvato nel 2020, su alcuni articoli del quale il competente Ufficio ha rilevato la mancata coerenza al Codice del Terzo Settore che, perciò, devono essere modificati.

In particolare gli adeguamenti richiesti riguardano:

- ruolo dei volontari (art.2)
- possibilità dell'aspirante socio la cui domanda sia stata respinta o del socio espulso di poter presentare ricorso ad altro organo dell'Associazione,
- precisazioni sul Consiglio direttivo (composizione, funzionamento, compiti e funzioni)
- devoluzione dei beni in caso di scioglimento,

allineamento dell'organo di controllo con quanto previsto dall'art 30 e 31 del CTS,

Comunque -puntualizza Lombardi- le variazioni e integrazioni sono evidenziate chiaramente in rosso sulla bozza consegnata ad ognuno all'inizio dell'Assemblea.

Si apre la discussione Vengono approfonditi alcuni aspetti ma tutti i presenti i sono d'accordo nel procedere alle modifiche statutarie. Pertanto il nuovo Statuto viene approvato all'unanimità

..... omissis

Il Presidente dell'Assemblea
(Giampiero Menestò)

Il Segretario verbalizzante
(Enrico Carletti)

E' copia conforme all'originale

Reg.to a Foligno il 09/11/2022 al n. 968 Serie 3

con esatti € 200,02 (DUECENTO/02)

per IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

L'Addetto al Servizio

Sig. 09/11/2022



Il Presidente Regionale
(Salvatore Lombardi)

STATUTO REGIONALE

(approvato dall'Assemblea straordinaria del 29-10-2022)

agenzia
Entrate
Ufficio di Foligno

ALLEGATO ALL'ATTO PRIVATO

Reg.to a Foligno il 11/11/2022
al n. 968 VS 3

Art.1 – Denominazione e sede sociale

L'associazione "Confconsumatori APS - Federazione Regionale Umbria", associazione di Promozione Sociale ("APS") ed Ente del Terzo Settore ("ETS"), è un'associazione di consumatori ed utenti, indipendente, che ha sede a Foligno, in Via S. Giovanni dell'Acqua n. 16-18

Gli organi associativi potranno indicare nella denominazione dell'associazione la qualifica di Associazione di Promozione Sociale ("APS") o Ente del Terzo Settore ("ETS") ed utilizzarla negli atti, nella corrispondenza e nei rapporti con i terzi.

Art.2 – Oggetto, finalità, obiettivi, durata

"Confconsumatori APS – Federazione Regionale Umbria", avente durata illimitata, non ha fini di lucro, non può distribuire – direttamente o indirettamente – utili e, ai sensi dell'art.35 del D. Lgs, 117/2017, svolge la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione si propone come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e utenti, come meglio specificato nello Statuto nazionale, perseguendo finalità di solidarietà sociale; è, inoltre, associazione apartitica, di promozione sociale ai sensi del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche, che svolge attività di promozione ed utilità sociale a favore degli associati e di terzi..

A tale scopo, la Federazione potrà effettuare tutte le attività previste dallo Statuto di Confconsumatori Nazionale.

Art. 3 – Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro

Art. 4 – Associati

Chiunque ha la facoltà di associarsi a Confconsumatori APS purché condivida le finalità espresse nel presente Statuto e in quello Nazionale e ne rispetti le disposizioni nonché le decisioni degli organi statutari,

L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme statutarie ed il versamento della quota associativa

I soci di Confconsumatori APS- Umbria diventano automaticamente soci effettivi di Confconsumatori nazionale.

Per quanto riguarda i diritti ed i doveri dei soci, nonché per le modalità di recesso o di espulsione, si fa riferimento allo Statuto nazionale.

Art. 5 – Iscrizione

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione, delibera sull' ammissione o il rigetto della domanda stessa dandone comunicazione al richiedente.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

Contro di esso, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato può proporre appello all'Assemblea mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a

mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato.

All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

La perdita della qualità di socio comporta la perdita di qualsiasi incarico ricoperto all'interno dell'Associazione.

Art. 7 – Organi della federazione

Sono organi di "Confconsumatori APS Umbria."

- 1) l'Assemblea generale degli associati,
- 2) il Consiglio direttivo regionale,
- 3) il Presidente;
- 4) il Presidente Onorario;
- 5) l'Organo di controllo

Art. 8 – Assemblea generale degli associati

L'Assemblea generale di Confconsumatori, è costituita dai presidenti delle federazioni provinciali (delegati di diritto) e dai delegati delle federazioni provinciali democraticamente eletti.

Si riunisce in via ordinaria ogni anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo reputi necessario il Presidente o il Consiglio direttivo per sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/10 degli iscritti.

L'Assemblea può tenersi presso la sede regionale, una qualunque delle sedi periferiche o in altro luogo che si ritenga opportuno. L'Assemblea viene convocata dal Presidente mediante lettera oppure e-mail inviata alle Federazioni provinciali, con 15 giorni di preavviso, indicando esplicitamente l'ordine del giorno ed il luogo della riunione. Inoltre, copia dell'avviso è pubblicata sul sito internet dell'associazione ed affissa presso la sede regionale.

L'avviso resterà affisso fino alla data prevista per la riunione. Entro 7 giorni dalla data della convocazione, le federazioni provinciali comunicano al Presidente i nominativi dei delegati all'assemblea generale democraticamente eletti alle rispettive scadenze, in ragione di un delegato ogni 500 associati e ulteriore frazione uguale o superiore a 250. I delegati eletti dalle federazioni provinciali hanno titolo di partecipare all'assemblea generale per un anno solare dalla loro elezione (qualora quindi nello stesso anno solare si provveda alla convocazione di più assemblee queste sono formate dai medesimi delegati).

I delegati partecipano personalmente all'assemblea ovvero possono conferire delega scritta a qualsiasi altro delegato avente titolo a partecipare. I delegati di diritto possono delegare esclusivamente altri delegati di diritto.

Le deleghe devono avere forma scritta e devono essere depositate od inviate a mezzo posta elettronica presso la sede nazionale.

Ciascun partecipante all'assemblea può rappresentare al massimo altri 5 delegati, o comunque il numero massimo di delegati previsto dalla legge.

L'Assemblea ha tutti i poteri e li esercita a maggioranza semplice di voti, salvo per eventuali modifiche statutarie o per le decisioni inerenti lo scioglimento.

Per il computo dei voti si tiene conto delle deleghe ricevute da ciascun partecipante.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione non è previsto alcun numero legale.

Per le deliberazioni di modifica dello Statuto, l'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto a partecipare, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto, in terza convocazione, da tenersi quando sia decorsa almeno un'ora dalla seconda, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.

Per lo scioglimento anticipato dell'associazione, si applicano le norme del Codice Civile. L'Assemblea delibera, su qualsivoglia materia ivi comprese le modificazioni dello statuto, a maggioranza semplice dei suoi componenti.

In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) stabilire le linee programmatiche dell'associazione;

- b) approvare annualmente il rapporto dell'attività ed il rendiconto economico-finanziario presentato dal Presidente;
- c) eleggere, tra gli associati regolarmente iscritti all'associazione, il Presidente, il Consiglio direttivo, il Comitato di Garanzia ed eventualmente l'Organo di controllo, alle rispettive scadenze; deliberare sulle modificazioni dello statuto.

Art. 9 – Consiglio direttivo regionale: composizione e durata della carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da non più di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo

Art.10 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno è convocato e può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto che deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi riguardanti le persone, per le quali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 11 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Art.12 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per sopravvenuto impedimento che non consente loro più di espletare l'incarico stesso o per un motivo comportante la perdita della qualità di socio (V. art 6) , il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo

Il consigliere o i consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma e, se confermati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure ad esaurimento dei non eletti o di assenza di questi, il Consiglio direttivo indice elezioni suppletive per il membro (o i membri) da sostituire. In ogni caso, il nuovo o i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

In caso di cooptazione dei membri del consiglio direttivo, subentrano nell'organismo i primi tra i non eletti nel corso dell'ultima elezione, nell'ordine di preferenza risultante dalla graduatoria finale i quali dovranno sempre essere confermati dalla prima Assemblea utile. In mancanza di conferma, si procederà a nuove elezioni.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per indire nuove elezioni.

Art. 13 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione per gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Per specifici incarichi la rappresentanza dell'associazione può essere conferita a qualsiasi altro associato con procura.

In particolare il Presidente ha il compito di:

- a) curare i rapporti con le istituzioni regionali;
- b) promuovere e coordinare l'attività delle Federazioni provinciali nonché nominare un proprio delegato in caso di assenza o di impedimento del responsabile provinciale;
- c) esercitare in caso di urgenza o inattività i provvedimenti del Consiglio Direttivo;
- d) convocare le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo;
- e) predisporre il rendiconto economico-finanziario e la relazione annuale sulle attività;
- f) nominare, se lo ritiene opportuno, il Segretario amministrativo ed il tesoriere dell'associazione che agiscono sotto la diretta responsabilità del presidente stesso;
- f) nominare difensori e procuratori dell'associazione in tutti i procedimenti civili, penali ed amministrativi di rilevanza provinciale o regionale
- g) aprire conti correnti bancari o postali e accendere prestiti bancari o postali;
- h) presiedere il Consiglio direttivo regionale e l'assemblea dei soci, fissandone l'ordine del giorno.
- i) comunicare annualmente al Presidente nazionale gli aggiornamenti all'elenco soci.

Il Vicepresidente, ove nominato (ovvero, in mancanza di esso, il consigliere anziano) sostituisce il Presidente nei casi di impedimento o assenza di quest'ultimo. In caso di dimissioni del Presidente, ne assume i poteri fino alla successiva Assemblea generale dei soci che dovrà essere convocata dal medesimo entro 90 giorni.

Il Vicepresidente esercita, inoltre, le funzioni delegategli dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario, ove nominato, redige i verbali delle riunioni, cura l'aggiornamento dell'elenco dei soci e mantiene i contatti fra gli organi, agevolando il coordinamento e lo svolgimento delle riunioni. Inoltre il Segretario coadiuva il Presidente nella propria funzione.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea.

Il Vice presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Art. 14 – Presidente onorario

Il Presidente Onorario viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri e viene scelto tra i soci che si sono particolarmente distinti per l'opera svolta nel perseguimento delle finalità dell'associazione.

Il Presidente Onorario può rappresentare l'associazione nelle manifestazioni ufficiali e, in accordo con il Presidente, partecipare ad incontri con Istituzioni, pubbliche e private.

Il Presidente Onorario può partecipare a riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive e proporre iniziative inerenti la vita associativa.

La carica di Presidente Onorario è a tempo indeterminato, e può cessare su richiesta dell'Assemblea o del Presidente Onorario stesso.

Art. 15 – Organo di controllo

L'Assemblea nominerà, se previsto dalla legge, un organo di controllo anche monocratico, avente le funzioni ed i requisiti e le funzioni di cui all'art.30 del D.Lgs. 117/2017 e che svolgerà anche l'attività di revisore dei conti. Pertanto, i membri dell'organo di controllo dovranno essere iscritti nel registro dei revisori legali

L'assemblea potrà, volontariamente, nominare l'organo di controllo con le funzioni ed i requisiti di cui al comma precedente

L'organo così nominato durerà in carica quanto il Consiglio Direttivo e non decade in caso di rinnovo di quest'ultimo.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare un compenso per i componenti dell'organo di controllo

Art. 16 – Coordinamento dei presidenti provinciali

Il Coordinamento dei Presidenti provinciali è composto dai presidenti di ciascuna Federazione provinciale, democraticamente eletti. Ha il compito di coordinare e sviluppare l'attività della Federazione regionale in tutte le

sedi provinciali. Svolge, inoltre, funzione consultiva del Presidente e del Consiglio Direttivo. Può formulare proposte, nell'ambito delle linee programmatiche dell'associazione, come definite dall'Assemblea.

Art. 17 – Incompatibilità

Le cariche sociali possono essere ricoperte solo da associati effettivi di Confconsumatori.

Non possono ricoprire cariche sociali persone che si trovino nelle condizioni ostative previste dal Codice del consumo.

Chi ricopre cariche sociali deve rispettare le norme previste dal Codice di comportamento approvato dal Consiglio confederale nazionale.

Sussiste incompatibilità anche per tutti coloro che siano eletti a cariche politico- amministrative in enti locali, istituzioni nazionali o comunitarie.

Non sussiste incompatibilità fra l'incarico di Presidente di Federazione Provinciale e membro del Consiglio Direttivo regionale.

Art. 18 - Esercizio sociale

I competenti organi predispongono ed approvano annualmente il rendiconto finanziario delle entrate e delle uscite sociali; è facoltativa la presentazione di un bilancio preventivo. Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. I rendiconti rimangono depositati nella sede sociale nei 10 giorni che precedono l'Assemblea a disposizione degli associati che ne presentano istanza. Copie del rendiconto potranno essere distribuite solamente dopo l'approvazione e dietro rimborso delle spese.

Art. 19 - Rapporti amministrativi e finanziari con Confconsumatori Nazionale

L'Associazione regionale ha piena autonomia finanziaria e amministrativa nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In caso di recesso o di esclusione la Federazione conserva tutte le disponibilità del suo patrimonio e la titolarità delle obbligazioni assunte.

La Federazione regionale riconosce i poteri di commissariamento e di esclusione e, più in generale, il potere di intervento e di controllo degli organi nazionali, secondo quanto previsto dallo Statuto nazionale; è altresì tenuta a trasmettere agli organi nazionali della Confconsumatori, entro il 31 maggio di ogni anno, tutti i documenti e le informazioni amministrative-finanziarie, come previsto dallo statuto e/o dai regolamenti nazionali.

Art. 20 – Entrate e patrimonio sociale

Le entrate della Federazione sono costituite dagli eventuali contributi pubblici e privati, da eventuali contributi delle federazioni provinciali e da ogni altra entrata connessa allo svolgimento delle attività sociali.

3 distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge. Gli avanzi o utili dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.21- Scioglimento e devoluzione del patrimonio

. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 22 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni statutarie e regolamentari di Confconsumatori nazionale nonché la vigente normativa.

Il presente statuto si intende modificato da eventuali successive modifiche dello Statuto nazionale.

Foligno, 29 ottobre 2022

Il Presidente

(Salvatore Lombardi)

Il Segretario

(Enrico Carletti)

